



Bruxelles, 6.5.2021
C(2021) 3374 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.5.2021

**relativa all'esenzione della società Resia Interconnector S.r.l. a norma dell'articolo 63
del regolamento (UE) 943/2019 per un interconnettore elettrico tra Italia e Austria**

(I testi in lingua italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.5.2021

relativa all'esenzione della società Resia Interconnector S.r.l. a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019 per un interconnettore elettrico tra Italia e Austria

(I testi in lingua italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica¹, in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 prevede la possibilità che le autorità degli Stati membri esentino i nuovi interconnettori elettrici dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944² relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che le autorità nazionali notificano alla Commissione la loro decisione in merito a una domanda di esenzione e l'articolo 63, paragrafo 8, dello stesso regolamento, prevede che la Commissione possa imporre alle autorità che hanno trasmesso la notifica di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione.

1. Procedura

- (3) Il 16 marzo 2020 la società Resia Interconnector S.r.l. (di seguito "il richiedente") ha presentato al ministero italiano dello Sviluppo Economico (di seguito "MiSE") domanda di esenzione per la parte italiana del progetto di interconnessione tra Gorenza (Italia) e Nauders (Austria) (di seguito "interconnettore Passo Resia").
- (4) Il 2 giugno 2020 il richiedente ha informato l'ente austriaco di regolazione dell'energia "Energie-Control Kommission" (di seguito "E-Control") in merito alla domanda di esenzione per l'interconnettore Passo Resia ai fini del coordinamento tra le autorità di regolazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.
- (5) In base al decreto legislativo italiano 1° giugno 2011, n. 93, il MiSE è l'organismo competente a concedere l'esenzione, mentre l'autorità nazionale di regolazione in Italia (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA") è tenuta a esprimere un parere con riserva.

¹ GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

² GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

- (6) Il 12 novembre 2020 E-Control ha informato l'ARERA che il richiedente aveva ommesso di presentare a E-Control una domanda di esenzione relativa alla parte dell'interconnettore Passo Resia situata in territorio austriaco a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943. E-Control ritiene di non essere competente ad adottare una propria decisione nazionale di esenzione e concorda con il riesame e l'analisi condotti da ARERA al fine di raggiungere un accordo ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.
- (7) Il 17 novembre 2020 l'ARERA ha adottato la decisione n. 473/2020/R/EEL, in cui formulava un parere sulla domanda dell'interconnettore Passo Resia.
- (8) Il 23 dicembre 2020, sulla base del parere di ARERA, il MiSE ha adottato un decreto che concedeva al richiedente un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dalle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica³ (attualmente articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944). L'esenzione avrebbe preso effetto dopo l'approvazione della Commissione.
- (9) L'esenzione è concessa per una quota di potenza di 150 MW (metà della capacità nominale di 300 MW) in relazione alla porzione italiana dell'interconnettore Passo Resia e alle condizioni indicate nel parere dell'ARERA.
- (10) Il 31 dicembre 2020 la Commissione è stata informata della decisione del MiSE in merito alla domanda di esenzione, conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943.
- (11) L'8 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato sul proprio sito web una comunicazione con cui rendeva pubbliche le notifiche e invitava i terzi interessati a inviare osservazioni entro un termine di due settimane. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta.
- (12) Il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato al MiSE una richiesta di informazioni complementari al fine di consentire una valutazione e una comprensione esaustive del decreto di esenzione. Le informazioni sono state trasmesse il 25 febbraio 2021. La richiesta ha determinato la proroga del termine per il trattamento del caso di 50 giorni lavorativi, che decorre dal giorno successivo al ricevimento delle informazioni complete e termina l'11 maggio 2021, come previsto all'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943.

2. Descrizione del progetto e dell'esenzione richiesta

Descrizione del progetto

- (13) L'interconnettore Passo Resia tra Italia e Austria è una linea sotterranea di interconnessione in corrente alternata (CA) a 220 kV, lunga 28 km e con una capacità nominale di 300 MW in entrambe le direzioni, che collegherà la sottostazione elettrica esistente di Glorenza in provincia di Bolzano (Italia) e la progettata sottostazione di Nauders in Tirolo (Austria).
- (14) In Austria l'interconnettore sarà di proprietà della Austrian Power Grid AG (di seguito "APG").

³ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

- (15) In Italia:
- (a) l'interconnettore è attualmente di proprietà della società Resia Interconnector S.r.l. che fa parte del gruppo Terna;
 - (b) sulla base del quadro contrattuale tra Terna e gli investitori privati (di seguito gli "assegnatari"), la società Resia Interconnector S.r.l. sarà venduta agli assegnatari prima della data di entrata in esercizio commerciale dell'interconnettore, subordinatamente alla concessione dell'esenzione di cui all'articolo 32 della legge italiana 23 luglio 2009, n. 99, come spiegato di seguito.
- (16) Se si eccettuano alcune attività preparatorie (in particolare l'acquisto, l'esplorazione e la preparazione di terreni), i lavori di costruzione principali non sono ancora iniziati. L'interconnettore dovrebbe essere completato entro la fine del 2022, mentre l'avvio delle operazioni commerciali è previsto entro il primo semestre del 2023.

Contesto del progetto – Legge italiana 99/09

- (17) La domanda di esenzione deve essere considerata nel contesto del quadro giuridico italiano istituito dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 (legge 99/09).
- (18) L'articolo 32 della legge 99/09 contiene disposizioni sulla programmazione, la costruzione e l'esercizio da parte di Terna di uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003, sostituito dal regolamento (UE) 2019/943, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi.
- (19) A norma della citata legge, Terna ha comunicato al MiSE e all'ARERA un elenco di possibili infrastrutture da costruire e ha indetto una procedura di gara per la selezione degli organismi che intendono contribuire al loro finanziamento.
- (20) L'articolo 32 della legge 99/09 limita la partecipazione alle procedure di gara ai clienti finali (anche raggruppati in forma consortile tra loro) che siano:
- (a) titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW; caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata (mediamente nel triennio precedente) non inferiore al 40 % (escludendo i quindici giorni con i più bassi prelievi di energia elettrica su base annua);
 - (b) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna, nelle situazioni di criticità.
- (21) Nell'ambito del quadro giuridico sopra descritto, Terna ha individuato una quota di capacità dell'interconnettore Passo Resia come possibile progetto da finanziare.
- (22) Gli azionisti dell'interconnettore (gli assegnatari) sono stati selezionati nel corso di una procedura di gara indetta da Terna nel 2009/2010 per una capacità complessiva di interconnessione tra Italia e Austria pari a 500 MW, di cui 150 MW relativi all'interconnettore Passo Resia.
- (23) Gli assegnatari selezionati sono 72 clienti industriali operanti nel campo della produzione e della trasformazione dell'acciaio, della carta e di sostanze chimiche. Il richiedente dichiara che la maggior parte di essi non è attiva in nessun segmento della catena di fornitura dell'energia elettrica, mentre i pochi che svolgono attività in questo settore (in particolare per quanto riguarda l'autoconsumo o l'ottimizzazione delle

forniture) detengono quote di mercato assolute trascurabili nei mercati dell'energia elettrica sia italiani che austriaci.

- (24) Nel dicembre 2013 Terna e le associazioni di categoria degli assegnatari (Federacciai, Assocarta, Federchimica, Aitec/Cemento e Assovetro) hanno firmato un memorandum d'intesa in cui hanno definito i principali impegni reciproci. In base a tale accordo, agli assegnatari è stato riconosciuto il diritto di costituire una società ad hoc per finanziare il progetto.
- (25) A tal fine, e per rendere più efficiente il trasferimento dei progetti di interconnessione agli assegnatari, il 16 luglio 2018 Terna ha costituito la società Resia Interconnector S.r.l. (società con azionista unico, attualmente soggetta alla gestione e al controllo di Terna), al fine di presentare, su mandato degli assegnatari, una richiesta di esenzione per 150 MW di capacità transfrontaliera con riferimento all'interconnettore Passo Resia e di sviluppare l'interconnettore in conformità alle disposizioni della legge italiana 99/09.

Domanda di esenzione

- (26) Come indicato nella notifica, il richiedente chiede l'esenzione dalle disposizioni seguenti:
 - (a) articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, relativamente alle rendite di congestione;
 - (b) articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (attualmente articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944), relativo alla separazione, se ritenuto necessario dall'autorità competente.
- (27) L'esenzione è richiesta con riferimento alla metà della capacità totale di interconnessione (150 MW della capacità nominale di 300 MW) del progetto di interconnettore Passo Resia e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.
- (28) Essa si applicherebbe pertanto alla quota delle rendite di congestione attribuibile esclusivamente alla controparte italiana. Tenendo conto di questo elemento, con lettera del 12 novembre 2020 E-Control ha informato l'ARERA che non intendeva adottare una propria decisione nazionale di esenzione e che concordava con il riesame e l'analisi condotti da ARERA.
- (29) Per quanto riguarda l'accesso di terzi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 non è richiesta alcuna esenzione e secondo la Commissione l'assegnazione della capacità sull'interconnettore dovrà seguire il quadro normativo generale senza condizioni preferenziali per gli assegnatari o altre parti.

3. Disposizioni legislative applicabili

- (30) L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 recita:

"1. I nuovi interconnettori per corrente continua possono, su richiesta, essere esentati, per un periodo limitato, dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 alle seguenti condizioni:

- a) gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;*
- b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;*
- c) l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato;*
- d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;*
- e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e*
- f) l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.*

(31) L'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 recita:

"2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata."

4. Descrizione della decisione notificata

Decisione del MiSE

(32) Sulla base della valutazione dell'ARERA, descritta di seguito, il MiSE ha adottato un decreto che concede al richiedente un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dalle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (attualmente articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944) per una porzione pari a 150 MW dell'interconnessione Passo Resia, alle condizioni stabilite nella parte 3 del parere di ARERA, ovvero:

- (a) la decisione di esenzione decade se, due anni dopo la data di adozione della decisione di esenzione da parte della Commissione, la costruzione dell'interconnettore non è ancora stata iniziata o se, dopo cinque anni, l'interconnettore non è ancora operativo. Tuttavia, la decisione di esenzione notificata stabilisce altresì che essa continua ad applicarsi se la Commissione decide, a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, che l'eventuale ritardo è dovuto a ostacoli che esulano dal controllo del richiedente.

- (b) In Italia l'interconnettore sarà gestito dalla società Terna sulla base di un "contratto di gestione tecnica" che deve essere firmato dal richiedente e da Terna, conformemente all'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successivamente approvato dall'autorità italiana.
- (c) Gli accordi commerciali per il trasferimento da Terna al richiedente dei proventi delle rendite di congestione corrispondenti al versante italiano sono definiti in un contratto commerciale e devono essere approvati dall'autorità italiana.
- (d) Prima dell'entrata in funzione dell'interconnettore, il capitale sociale del richiedente è trasferito agli assegnatari. Terna non deve pertanto mantenere alcuna partecipazione diretta o indiretta nella società. Qualsiasi cambiamento nella composizione del capitale sociale del richiedente, compreso l'eventuale cambiamento della quota degli assegnatari, viene comunicato per valutazione alle autorità di regolazione.
- (e) Se, direttamente o indirettamente, un'impresa acquisisce il controllo esclusivo o congiunto oppure si fonde con il richiedente, quest'ultimo deve comunicarlo a ciascuna delle autorità nazionali competenti interessate, che valutano se le condizioni in base alle quali è stata concessa l'esenzione siano ancora soddisfatte.
- (f) La proprietà dell'interconnettore sarà trasferita a Terna dopo la scadenza dell'esenzione. Il valore dell'attivo non deve superare il valore contabile residuo con rivalutazione e deve essere determinato sulla base di costi efficienti.

Valutazione dell'ARERA

- (33) Per quanto riguarda l'ammissibilità della richiesta, l'ARERA ritiene che il progetto di interconnessione comporti costi e rischi superiori ai costi e ai rischi normalmente sostenuti per creare un'interconnessione in corrente alternata, a causa del tipo di connessione, delle sue caratteristiche tecniche e dell'ubicazione della linea. Pertanto, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, la richiesta può beneficiare di un'esenzione alle condizioni elencate all'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (34) L'ARERA individua tre variabili chiave per il rischio di investimento: i differenziali di prezzo tra le zone di offerta dell'Italia settentrionale e dell'Austria, la capacità netta di trasferimento (di seguito "NTC", *Net Transfer Capacity*) e i costi di investimento.
 - (a) Tenendo conto dei valori storici per i differenziali di prezzo e dei rischi associati alla stima dei valori futuri, l'ARERA ritiene che i differenziali di prezzo stimati dal richiedente (da 11,7 a 14,1 €/MWh e da 12,2 a 16,5 €/MWh a seconda dello scenario) potrebbero essere considerati ragionevoli anche se caratterizzati da incertezze sostanziali.
 - (b) Secondo l'ARERA, l'aumento massimo della capacità netta di trasferimento stimata dal richiedente (fino a 300 MW in entrambe le direzioni) non è descritto in modo soddisfacente. Inoltre, i valori NTC storici variano notevolmente nel corso dell'anno e i valori futuri dell'NTC sono collegati all'attuazione del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della

capacità e di gestione della congestione⁴, del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione di capacità a termine⁵ e del regolamento (UE) 2019/943, il cui impatto deve ancora essere verificato sul campo.

- (c) La quota principale (oltre il 90 %) dei costi di investimento sul versante italiano è rappresentata dalla fornitura e dalla posa di un cavo sotterraneo. L'ARERA ha concluso che la quota e l'importo dei costi presentati nel piano aziendale sono in linea con i costi previsti per progetti aventi caratteristiche simili in termini di dimensioni, tecnologia e percorso.
- (35) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), *"gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica"*, l'ARERA ritiene probabile che il nuovo interconnettore aumenti i livelli di concorrenza, accrescendo la capacità transfrontaliera e quindi ampliando le potenziali fonti di approvvigionamento. Poiché la nuova capacità sarà a disposizione di tutti i partecipanti al mercato e la capacità di trasmissione sarà allocata secondo le norme in vigore per l'assegnazione delle capacità transfrontaliere, la nuova capacità sarà accessibile anche ai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e ai prestatori dei servizi di bilanciamento. Tra i vantaggi collaterali va citato il fatto che l'interconnettore migliorerà l'affidabilità operativa di entrambi i sistemi e la diversificazione delle fonti di energia elettrica.
- (36) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione, il richiedente ha dichiarato che, in assenza dell'esenzione, l'interconnettore non sarebbe finanziato dagli assegnatari e il richiedente sarebbe costretto a rinunciare al finanziamento del progetto con conseguenze negative per la realizzazione dell'interconnettore Passo Resia.
- (37) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera c), *"l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato"*, l'ARERA ritiene che le informazioni fornite dal richiedente dimostrino che gli assegnatari sono indipendenti (per quanto riguarda sia la forma giuridica che la struttura proprietaria) dagli TSO, da Terna e dall'APG.
- (38) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), *"sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore"*, l'ARERA conferma che la capacità dell'interconnettore sarà assegnata in base alle norme ordinarie applicabili a livello europeo in materia di assegnazione della capacità transfrontaliera. Pertanto, gli utenti pagheranno soltanto per il valore della capacità determinato in conformità al quadro dell'UE e dello specifico orizzonte temporale del mercato (lungo termine, giorno prima, infragiornaliero e bilanciamento). Nella risposta del 25 febbraio 2021 alle questioni sollevate dalla Commissione, il MiSE ha confermato di ritenere l'investimento necessario per realizzare il progetto, essendo quest'ultimo particolarmente costoso e rischioso in rapporto ad altri collegamenti in corrente alternata, soprattutto in considerazione del tipo di connessione, delle sue caratteristiche tecniche e dell'ubicazione della linea. In particolare, il MiSE ritiene che le interconnessioni con cavo sotterraneo, come l'interconnettore Resia, presentino costi unitari maggiori (EUR/MW) rispetto alle soluzioni di interconnessione aeree e rileva

⁴ GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24.

⁵ GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.

che sul confine austro-italiano è già in vigore un'esenzione per un altro interconnettore con costi di investimento inferiori e profili di rischio comparabili.

- (39) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore, il richiedente ha dichiarato che i costi da esso sostenuti prima del trasferimento agli assegnatari saranno rimborsati a Terna dagli assegnatari, che nessuna parte dei costi sostenuti dagli assegnatari tramite il richiedente sarà recuperata mediante le tariffe nazionali di trasmissione o distribuzione e che le entrate degli assegnatari saranno collegate esclusivamente alle rendite di congestione generate dalla linea. L'ARERA garantirà il rispetto delle condizioni di cui sopra.
- (40) Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera f), "l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato", l'ARERA afferma che la realizzazione dell'interconnettore non sembra andare a detrimento del corretto funzionamento del mercato. Come spiegato in precedenza, la nuova capacità sarà a disposizione di tutti i partecipanti al mercato a partire dall'inizio dell'esercizio in conformità alla normativa europea. Inoltre l'interconnettore sarà gestito sotto la diretta responsabilità di Terna, gestore del sistema di interconnessione italiano, e gli assegnatari (che sono i beneficiari finali dell'esenzione) non avranno pertanto alcun ruolo nella gestione e nell'assegnazione della capacità dell'interconnettore. L'ARERA verificherà che i contratti di gestione tecnica e commerciale contengano misure adeguate per garantire che sia evitato il rischio di accesso a informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (41) Alla luce di quanto precede, l'ARERA ritiene che sia opportuno concedere l'esenzione nei termini indicati al punto 3.3 del parere e, in particolare, che:
- (a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943; e
 - (b) debba essere concessa inoltre l'esenzione dall'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (attualmente articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944) sulla base della legislazione europea.
- (42) Secondo l'ARERA, E-Control, in accordo con l'Autorità, ritiene che la richiesta di esenzione di cui sopra, che è geograficamente limitata al territorio italiano e si riferisce esclusivamente alle norme sulla gestione delle rendite di congestione e alla separazione proprietaria, non abbia effetti sulla rete di trasmissione pubblica in Austria. Su tale base, l'interconnettore Passo Resia non ha presentato domanda di esenzione in relazione alla parte del progetto situata in territorio austriaco. E-Control ha comunicato ufficialmente all'ARERA che non si oppone all'analisi effettuata dall'Autorità, esprimendo così il consenso delle autorità di regolazione interessate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5 Valutazione della Commissione

- (43) La Commissione sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 devono essere pienamente rispettate e che il rispetto delle condizioni deve essere cumulativo.
- (44) La Commissione concorda con il parere del MiSE relativamente al rispetto dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), secondo cui *"l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di energia elettrica"*. È probabile che l'interconnettore Passo Resia rafforzi la concorrenza dal momento che la nuova capacità sarà a disposizione di tutti i partecipanti al mercato e sarà allocata in base alle norme dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere. Inoltre nessuno degli assegnatari dell'interconnettore ha finora una presenza significativa nei mercati dell'energia elettrica di Italia e Austria. La Commissione ritiene pertanto che l'obbligo sia soddisfatto.
- (45) Per quanto concerne l'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione, è importante sottolineare che il progetto non è ancora stato avviato e che era stato pianificato fin dall'inizio come progetto interamente privato. La Commissione riconosce i rischi associati al progetto, in particolare per quanto riguarda i valori NTC e i prezzi dell'energia. La Commissione condivide la posizione dell'ARERA, secondo cui la concessione dell'esenzione al richiedente potrebbe attenuare i rischi da esso menzionati. Secondo quanto indicato nella domanda, se non fosse concessa l'esenzione, l'interconnettore non sarebbe finanziato dagli assegnatari e il richiedente sarebbe costretto a rinunciare al finanziamento del progetto. Sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica che accompagna la domanda di esenzione, la Commissione ritiene che il tasso di rendimento dell'investimento rimanga ragionevole, anche nello scenario più favorevole. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, non è necessario ridurre l'ambito di applicazione dell'esenzione, in quanto essa non sembra andare al di là di quanto necessario per la realizzazione del progetto. Benché la porzione austriaca dell'infrastruttura sia un'iniziativa pubblica, la decisione finale di investimento si basa su determinate condizioni, tra cui l'ottenimento dell'esenzione per la parte italiana del collegamento, il che significa che senza l'esenzione l'investimento non avrebbe luogo. La Commissione ritiene pertanto che il requisito di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), possa ritenersi soddisfatto.
- (46) Per quanto riguarda l'articolo 63, paragrafo 1, lettera c), *"l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato"*, l'esenzione è chiesta da Resia Interconnector S.r.l. a beneficio degli assegnatari, ovvero un gruppo di società industriali. Sulla base delle informazioni ricevute, tutte le società in questione sono giuridicamente indipendenti da Terna e AGP, i gestori dei sistemi di trasmissione italiano e austriaco, per quanto riguarda sia la forma giuridica sia la struttura proprietaria. Tale obbligo può pertanto essere considerato soddisfatto.
- (47) La capacità dell'interconnettore sarà assegnata in base alle norme ordinarie dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere di cui ai codici di rete. Gli utenti pagheranno quindi il valore della capacità determinato in conformità alle aste esplicite e implicite utilizzate per assegnare la capacità. Pertanto, il requisito di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), *"sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore"*, può ritenersi soddisfatto.

- (48) L'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), sancisce che "dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore". Sulla base delle informazioni ricevute, e come confermato nelle risposte del MiSE alle domande della Commissione, nessuna parte dei costi sostenuti dagli assegnatari tramite il richiedente sarà recuperata dalle tariffe nazionali di trasmissione o distribuzione. Inoltre, gli eventuali costi sostenuti dal richiedente prima del suo trasferimento agli assegnatari saranno rimborsati a Terna dagli assegnatari in conformità ai contratti di mandato. Pertanto il requisito di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), può ritenersi soddisfatto.
- (49) Come previsto dall'articolo 63, paragrafo 1, lettera f), "l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato". A quanto risulta alla Commissione, gli assegnatari non avranno alcun ruolo nell'assegnazione della capacità di interconnessione, che avverrà secondo le norme standard dell'UE, e l'esenzione non ostacolerà l'ottimizzazione generale della rete energetica, né inciderà sulla disponibilità della nuova capacità. Inoltre, come confermato dall'ARERA, i contratti di gestione tecnica e commerciale garantiranno che non vi sia alcun rischio concreto di accesso da parte degli assegnatari a informazioni commerciali sensibili in materia di assegnazione e utilizzo della capacità da parte degli operatori del mercato. Poiché, secondo le previsioni, l'interconnessione non modificherà l'attuale situazione della concorrenza, questo criterio può ritenersi soddisfatto.
- (50) Come stabilito di recente dal Tribunale nella causa T-883/16⁶, il principio di solidarietà comporta un obbligo generale, da parte dell'Unione e degli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio delle loro rispettive competenze, di tener conto degli interessi degli altri operatori. In particolare, gli Stati membri devono cercare, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze a titolo della politica energetica, di evitare di adottare misure atte ad incidere sugli interessi dell'Unione e degli altri Stati membri, per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, della sua sostenibilità economica e politica e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento o dell'approvvigionamento, al fine di assumersi la loro interdipendenza e la loro solidarietà di fatto.
- (51) A tale riguardo, il MiSE afferma che l'interconnettore, in quanto progetto di interesse paneuropeo e parte del piano decennale di sviluppo della rete dell'ENTSO-E, è valutato positivamente come infrastruttura che soddisfa i principali obiettivi europei di sicurezza dell'approvvigionamento, integrazione del mercato e sostenibilità. Secondo il MiSE, il nuovo progetto avrà un effetto positivo non solo sui nuovi paesi interconnessi ma anche a livello europeo, incrementando di circa 30 milioni di EUR l'anno il cosiddetto benessere socioeconomico.
- (52) E-Control, l'autorità competente dello Stato membro più direttamente interessato dal progetto oltre all'Italia, ha approvato il progetto di decisione di esenzione.
- (53) La Commissione europea, inoltre, ha dato a tutti i portatori di interessi, compresi gli Stati membri, la possibilità di presentare osservazioni in merito all'esenzione richiesta.

⁶ Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 nella causa T-883/16, Repubblica di Polonia contro Commissione europea, punti 72-73.

Nessuno Stato membro ha formulato osservazioni e nessun portatore di interessi ha sostenuto che l'esenzione non debba essere concessa.

- (54) Non vi sono indicazioni del fatto che il progetto di cui trattasi possa incidere negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla sostenibilità economica o politica dell'UE o degli Stati membri. Secondo il piano decennale di sviluppo della rete dell'ENTSO-E, il progetto contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'integrazione delle energie rinnovabili, oltre a ridurre il differenziale di prezzo tra le aree di mercato connesse⁷. Tali obiettivi sono anche obiettivi politici dell'Unione e sono, in generale, coerenti con gli obiettivi strategici nazionali degli Stati membri.
- (55) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Tribunale sulla base dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, la Commissione raccomanda al MiSE di fare esplicito riferimento al principio di solidarietà nella sua decisione finale e di chiarire meglio in che modo la sua valutazione sia conforme a tale principio.

4 Conclusioni

- (56) La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni ricevute, la domanda di esenzione soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 e che al Passo Resia Interconnector possa essere concessa un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 e dall'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (attualmente articolo 43 della direttiva (UE) 2019/944).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione europea concorda con la decisione di esenzione notificata dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano per quanto riguarda la richiesta di esenzione della società Resia Interconnector S.r.l. sulla parte italiana del progetto di interconnessione tra Glorenza (Italia) e Nauders (Austria).

Articolo 2

In linea con l'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, l'approvazione da parte della Commissione della presente decisione di esenzione perde effetto due anni dopo la data della sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è cominciata, e cinque anni dopo la data della sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo di Resia Interconnector S.r.l.

Articolo 3

Il Ministero della Transizione Ecologica, anteriormente Ministero dello Sviluppo Economico, e Energie-Control Austria sono destinatari della presente decisione.

⁷ <https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/26>

Fatto a Bruxelles, il 6.5.2021

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA